



453

DELIBERAZIONE N. DEL - 9 AGO. 2020

OGGETTO: Approvazione schema tipo di contratto per la sottoscrizione dei contratti integrativi e i contratti di scopo con le strutture erogatrici a contratto e non a contratto presenti sul territorio dell'ATS Brianza per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA VIRALE COVID-19 nell'ambito di percorsi di Sanità Pubblica definiti da Regione Lombardia – anno 2020

L'anno 2020 il giorno ⁰³ del mese di ^{AGOSTO}, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.L. del 02/03/2020 n. 9 "Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- il D.L. del 08/03/2020 n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- il D.L. del 9/03/2020 n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il D.L. del 17/03/2020 n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. del 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATI:

- il D.P.C.M. del 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il D.P.CM. del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" dove sono elencate misure ed interventi per il contenimento del contagio";

RICHIAMATE inoltre :

- la DGR n. XI/3114 del 07/05/2020 avente ad oggetto "*Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19*";
- la DGR n. XI/3115 del 07/05/2020 avente ad oggetto "*indirizzi per l'organizzazione delle attività sanitarie in relazione all'andamento dell'epidemia da COVID-19*" che definisce i criteri in base ai quali gli erogatori, pubblici e privati, dovranno orientare l'erogazione delle proprie attività";
- la DGR n. XI/3131 del 12/05/2020 avente ad oggetto: "*COVID-19 Indicazioni in merito ai Test sierologici*";
- la DGR n. XI/3132 del 12/05/2020 avente ad oggetto "*Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2*" con cui vengono date indicazioni in merito alla codifica, tariffa, modalità di rendicontazione e contrattualizzazione della prestazione per la ricerca del VIRUS SARS-COVID2;
- la DGR n. XI/3326 del 30/06/2020 avente ad oggetto "*Disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – esenzione P01 e nuova esenzione regionale D97*"

PRESO ATTO della nota della DG Welfare protocollo n. G1.2020.0020666 del 19/05/2020 avente ad oggetto "Attivazione Servizi di Medicina di Laboratorio per l'inserimento nella Rete della Regione Lombardia per la ricerca dell'RNA SARS-COV-2 e indicazioni per la negoziazione;

DATO ATTO che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- la stipula del contratto è subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse;
- la stipula del contratto prevede altresì che l'Ente erogatore debba trasmettere la dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza o meno di procedimenti penali in corso o di condanne penali, anche non definitive, a carico degli stessi;

RITENUTO opportuno procedere con le strutture erogatrici coinvolte alla sottoscrizione di contratti integrativi o contratti di scopo, secondo gli schemi tipo contrattuali riportati rispettivamente in allegato n. 1 e in allegato n.2 parte integranti e sostanziali del presente atto;

PRESO ATTO che, così come indicato dalla D.G.R. XI/3132 del 12/05/2020, in prima applicazione la produzione riferita alla prestazione trova copertura all'interno della macro area delle prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 2672/2019 e che debba essere computata nell'ambito del budget provvisoriamente assegnato agli erogatori accreditati a contratto della branca di laboratorio, fermo restando la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art.3 del D.L. n.18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno regionale;

STABILITO che le prestazioni debbano essere rendicontate, anche retroattivamente, nel flusso di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale con le modalità indicate nella DGR XI/3132 del 12/05/2020;

STABILITO inoltre che la rendicontazione della prestazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall'unità di crisi e nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/san ma non nel flusso giornaliero, il record 28/san sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;

DATO ATTO che gli oneri conseguenti alla sottoscrizione dei contratti di cui al presente provvedimento sono stati individuati dalla D.G.R. XI/3132 del 12/05/2020 e dovranno essere assegnati a questa ATS con successivo provvedimento regionale;

SU PROPOSTA del Direttore dell'U.O.C. Negoziazione e Governo delle Prestazioni;

VISTI:

- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore dell'Unità Organizzativa proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario riportate in calce al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa :

- di prendere atto di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/3132 del 12/05/2020 in tema di trattamento economico della prestazione TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2;
- di predisporre i contratti da sottoscrivere con le strutture erogatrici coinvolte, secondo lo schema tipo di contratto integrativo in allegato 1, per le strutture già a contratto, e lo schema tipo di contratto di scopo in allegato 2, per le strutture non a contratto;
- di stabilire che il pagamento delle quote dovute avverrà dopo il relativo provvedimento di finanziamento da parte della Direzione Generale Welfare;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Silyano Gasazza)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Antonietta Ferrigno)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Emerico Maurizio
Panciroli)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Lorenzo Brugola)

Direttore del Dipartimento
Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dott.ssa Nicoletta Castelli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE


U.O. PROPONENTE: UOC NEGOZIAZIONE E GOVERNO DELLE PRESTAZIONI

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL DIRETTORE

UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni

Anna Maria Mezzopani



U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno 2020: X Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale


Impegno:

Conto n.:

Importo:

IL DIRETTORE EF

(Veronica Comi)



NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

U.O. PROPONENTE: _____

Si attesta che i beni servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.

Si attesta che il bene servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101 2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

Il ...

(nominativo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.

Monza, li..... Il Funzionario addetto

CONTRATTO INTEGRATIVO TRA L'ATS DELLA BRIANZA E L'ENTE _____ CON SEDE LEGALE
A _____ PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA NEI
TAMPONI RINOFARINGEI DI RNA VIRALE COVID2 PRESSO LA STRUTTURA
_____ - ANNO 2020

Cod.budget _____

VISTA la DGR n.XI/3132 del 12/05/2020 ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare VIRUS SARS-COVID2" con cui vengono date indicazioni in merito alla codifica, tariffa, modalità di rendicontazione e contrattualizzazione della prestazione per la ricerca del VIRUS SARS-COVID2;

TENUTO CONTO della nota della DG Welfare prot. n. G1.2020.0020666 del 19/05/2020 Attivazione Servizi di Medicina di Laboratorio per l'inserimento nella rete della Regione Lombardia per la ricerca dell'RNA SARS-Cov-2 e indicazioni per la negoziazione";

DATO ATTO che la struttura _____ risulta inserita nella rete regionale dei laboratori lombardi attivi per il COVID-19;

PRECISATO che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del presente contratto una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

TRA

l'ATS della Brianza con sede legale in Monza, Viale Elvezia n.2 - C.F./P.IVA 09314190969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Silvano Casazza

E

l'Ente _____ (cod. budget _____), con sede legale in _____ CF/P.IVA n. _____, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE a integrazione del rapporto contrattuale ex DGR n.VI/47508 del 29.12.1999 già instaurato in precedenza tra le Parti

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.7, integrano i rapporti contrattuali instaurati ex DGR n.VI/47508 del 29.12.1999 in precedenza tra le Parti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alla sola prestazione ambulatoriale 91.12.1 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS prodotta oltre la soglia minima di produzione indicata nel successivo art.3, e resa nell'ambito di obiettivi di sanità pubblica definiti da Regione Lombardia.

Art. 3 – Volumi di attività e valorizzazione delle prestazioni

Viene definita come soglia minima di produzione da garantire nell'ambito della contrattazione ordinaria la capacità produttiva pari a ____/prestazioni giornaliere.

L'Ente _____ tramite la struttura _____ si rende disponibile ad incrementare tale numerosità presso xxxxx fino a un volume di ____/prestazioni giornaliere, eventualmente incrementabili previo accordo scritto tra le Parti. L'incremento di produzione sarà destinato in via prioritaria per almeno l'80% a percorsi di sanità pubblica definiti da Regione Lombardia.

Qualora ci sia avvalga in service di altro laboratorio, lo stesso deve risultare in elenchi riconosciuti a livello nazionale o regionale.

Viene definito come unico valore di riferimento della prestazione 91.12.1 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS la tariffa di **Euro 62,89**. Tale valore potrà essere conguagliato da Regione Lombardia successivamente alle eventuali nuove indicazioni nazionali.

Trattandosi di prestazione di sanità pubblica alla stessa non verranno applicate le regressioni tariffarie previste nell'ambito della specialistica ambulatoriale.

Art. 4 - Pagamenti

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dall'Ente nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.

Art. 5 - Controllo dell'applicazione dei contenuti della contratto

L'Ente si impegna a rispettare le indicazioni regionali di cui alla DGR n.XI/3132 del 12/05/2020 circa le corrette modalità di rendicontazione precisando che la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato rispetto al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi regionale e nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico.

L'Ente è tenuto a consentire l'accesso alla struttura da parte dei funzionari dell'ATS per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Le Parti concordano che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

L'Ente si impegna obbligatoriamente a rendicontare anche le prestazioni senza oneri a carico del SSN, mediante il flusso 28/SAN.

L'Ente si impegna a refertare le prestazioni oggetto del presente contratto entro le 72 ore

ALLEGATO 1

successive al ricevimento del campione e rende disponibili gli esiti secondo le modalità definite da Regione e/o da ATS.

Art. 6 - Privacy

La sottoscrizione del presente contratto vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto e ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Art. 7 - Validità, durata e imposta di bollo

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'esercizio 2020, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art.11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR n. 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art.6 del DM 17.06.2014.

Art. 8 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente contratto è competente il Foro di Monza

Art. 9 - Codice civile

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 10 - Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

CONTRATTO DI SCOPO TRA L'ATS DELLA BRIANZA E L'ENTE _____ CON SEDE LEGALE A _____
PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA NEI
TAMPONI RINOFARINGEI DI RNA VIRALE COVID2 PRESSO LA STRUTTURA
_____ - ANNO 2020

VISTA la DGR n.XI/3132 del 12/05/2020 ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare VIRUS SARS-COVID2" con cui vengono date indicazioni in merito alla codifica, tariffa, modalità di rendicontazione e contrattualizzazione della prestazione per la ricerca del VIRUS SARS-COVID2;

TENUTO CONTO della nota della DG Welfare prot. n. G1.2020.0020666 del 19/05/2020 Attivazione Servizi di Medicina di Laboratorio per l'inserimento nella rete della Regione Lombardia per la ricerca dell'RNA SARS-Cov-2 e indicazioni per la negoziazione";

DATO ATTO che la struttura _____ risulta inserita nella rete regionale dei laboratori lombardi attivi per il COVID-19;

PRECISATO che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del presente contratto una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

TRA

l'ATS della Brianza con sede legale in Monza, Viale Elvezia n. 2 - C.F./P.IVA n. xxxxxxxxxxxxxxxxx, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, XXXXXXXX

E

l'Ente _____, con sede legale in _____ CF/P.IVA n. _____, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.7, definisco i rapporti giuridico economici tra ATS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e l'Ente _____.

Il soggetto erogatore si impegna a erogare le prestazioni sanitarie secondo l'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo regionale ASAN e per il quale il soggetto erogatore è iscritto nel registro delle strutture accreditate.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alla sola produzione della prestazione ambulatoriale 91.12.1 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS erogata nell'ambito di obiettivi di sanità pubblica definiti da Regione Lombardia.

Art. 3 – Volumi di attività e valorizzazione delle prestazioni

Viene definita come soglia minima la capacità produttiva pari a una media di ____/prestazioni giornaliere.

L'Ente _____ tramite la struttura _____ si rende disponibile ad incrementare tale numerosità fino a un volume di ____/prestazioni giornaliere, eventualmente incrementabili previo accordo scritto tra le Parti. L'incremento di produzione sarà destinato in via prioritaria per almeno l'80% a percorsi di sanità pubblica definiti da Regione Lombardia.

Qualora ci sia avvalga in service di altro laboratorio, lo stesso deve risultare in elenchi riconosciuti a livello nazionale o regionale.

Viene definito come unico valore di riferimento della prestazione 91.12.1 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS la tariffa di Euro **62,89**. Tale valore potrà essere conguagliato da Regione Lombardia successivamente alle eventuali nuove indicazioni nazionali. Trattandosi di prestazione di sanità pubblica alla stessa non verranno applicate le regressioni tariffarie previste nell'ambito della specialistica ambulatoriale.

Art. 4 - Obblighi dell'erogatore

Il soggetto erogatore con la sottoscrizione del presente contratto di scopo si impegna:

- a) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli e il regime sanzionatorio delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
- b) a mantenere i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento;
- c) ad erogare le prestazioni attraverso personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente;
- d) a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) ad adempiere agli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro;
- f) ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto di scopo, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati;
- g) ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Art. 5 - Pagamenti

Viene garantito un acconto mensile pari al massimo al 90% del valore delle prestazioni effettivamente erogate per conto del SSR nel limite dei volumi massimi indicati e secondo le disposizioni regionali in materia.

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dall'Ente nei tempi previsti dai

ALLEGATO 2

provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria.

Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti della contratto

L'Ente si impegna a rispettare le indicazioni regionali di cui alla DGR n.XI/3132 del 12/05/2020 circa le corrette modalità di rendicontazione precisando che la rendicontazione mediante flusso 28/SAN, obbligatorio, non sostituisce la trasmissione del dato rispetto al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi regionale e nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico.

L'Ente è tenuto a consentire l'accesso alla struttura da parte dei funzionari dell'ATS per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

Le Parti concordano che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

L'Ente si impegna obbligatoriamente a rendicontare anche le prestazioni senza oneri a carico del SSN, mediante il flusso 28/SAN.

L'Ente si impegna a refertare le prestazioni oggetto del presente contratto entro le 72 ore successive al ricevimento del campione e rende disponibili gli esiti secondo le modalità definite da Regione e/o da ATS.

Art. 7 - Privacy

La sottoscrizione del presente contratto vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto e ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Art. 8 - Validità, durata e imposta di bollo

Le presenti disposizioni hanno validità per l'esercizio 2020.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari con esso incompatibili.

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR n. 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'Ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art.6 del DM 17.06.2014.

Art. 9 – Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto di scopo il soggetto erogatore accetta espressamente,

completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto di scopo non può essere oggetto di condizioni o di riserve.

Art. 10 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente contratto è competente il Foro di Monza.

Art. 11 - Codice civile

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 12 - Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE